

**REGOLAMENTO (CE) N. 472/95 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 1995**

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della
Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4
concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo
n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87
della Commissione⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del
27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del
regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93⁽³⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo
5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato
fissato dal regolamento (CE) n. 195/95 della Commissione
(⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
460/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 195/95 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a
modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato
all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di
cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è
fissato a 46,428 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 6.